

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007
77^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CASSON** (*Ulivo*) esprime un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame, che interviene sul decreto legislativo n. 160 del 2006 modificando alcuni degli aspetti più controversi della riforma dell'ordinamento giudiziario, primo fra tutti la cosiddetta separazione delle carriere.

Indubbiamente il testo in esame presenta anche numerosi difetti che potranno essere opportunamente corretti in questa sede, ed in proposito egli condivide le osservazioni e le proposte di modifica preannunciate dal relatore, senatore Di Lello, e dal senatore D'Ambrosio, ed anche molte delle osservazioni e delle perplessità cui ha dato voce nel suo intervento di ieri il senatore Castelli, ciò che fa ben sperare per quanto riguarda la possibilità di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

Dopo aver condiviso la necessità, emersa da numerosi interventi, di un'attenta riflessione sulle norme che disciplinano l'accesso al concorso per l'ingresso in magistratura, l'oratore si sofferma sulle procedure di valutazione della professionalità di cui al nuovo testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, proposto dal comma 2 dell'articolo 2, osservando in proposito che, mentre è condivisibile la necessità da più parti prospettata di una riformulazione di tali criteri secondo un metro di maggiore oggettività, sarebbe anche opportuno diminuire la frequenza periodica delle valutazioni, che il testo in esame propone in quattro anni, soprattutto per evitare che una frequenza eccessiva, insieme alla discrezionalità dei criteri di valutazione, finiscano per costituire uno strumento di compressione dell'indipendenza del magistrato, anche rispetto all'influenza dell'associazione di categoria.

Sarebbe anche opportuno chiarire quali effetti producano due successive valutazioni di professionalità con giudizio "non positivo", questione che non è chiarita dal comma 11 del predetto articolo 11 del decreto legislativo n. 160.

Il senatore Casson si sofferma quindi sul nuovo testo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160, proposto dal comma 4, sempre dell'articolo 2, che disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, e in particolare i commi 4 e 6 che, nel proibire opportunamente il passaggio all'interno di uno stesso distretto, stabiliscono però una deroga a tale divieto quando si tratti di conferimento di funzioni direttive, una scelta che non appare giustificata da alcuna motivazione plausibile e che istituisce dunque una mera situazione di privilegio.

L'oratore si sofferma quindi sull'articolo 11-*bis* che il comma 14 dell'articolo 6 propone di inserire dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 che,

nel disporre che il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro in cui ha sede l'ufficio, prevede la possibilità di un'autorizzazione a risiedere ad una distanza maggiore a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio. A suo parere le condizioni di tale deroga dovrebbero essere integrate con la condizione che la residenza del magistrato ad una distanza superiore a quella normalmente consentita non determini costi per l'amministrazione giudiziaria, dal momento che si è già verificato il caso di azioni di responsabilità contabile promosse con riferimento a situazioni in cui il dirigente di un ufficio giudiziario, autorizzato a risiedere lontano dalla sede, utilizzava automobili di servizio per recarsi a lavorare.

L'oratore segnala quindi quello che è, a suo parere, un errore materiale, vale a dire l'inserimento - operato dal comma 9 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 160 proposto dal comma 1 dell'articolo 2 - del Presidente del Tribunale di sorveglianza tra le funzioni direttive giudicanti di primo grado e non, come sarebbe corretto, tra quelle di secondo grado.

Egli si sofferma quindi sul comma 24 dell'articolo 6 nella parte in cui sostituisce l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, ritenendo necessario chiarire in che modo i collocamenti fuori ruolo per incarichi elettivi incidono su un totale di duecentotrenta unità previsto dal comma 1 della novella proposta.

Sempre in materia di collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi elettivi, è certamente condivisibile la disposizione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 196-*bis* che il comma 25 dell'articolo 6 propone di inserire dopo l'articolo 196 del regio decreto n. 12 del 1941, e che dispone che il magistrato sia assegnato ad un distretto diverso da quello dove era ubicata la sua circoscrizione elettorale; tuttavia sarebbe opportuno stabilire un limite temporale a questa incompatibilità territoriale.

Il senatore Casson si sofferma poi su una serie di problemi relativi alle modifiche dell'ordinamento della magistratura militare di cui ai commi 46, 47, 48 e 49 dell'articolo 6, e che saranno destinatari di specifici emendamenti.

Egli ritiene però che quello della magistratura militare sia un problema di portata più generale. Anche per effetto dell'abolizione della leva obbligatoria, infatti, il numero dei procedimenti davanti al Tribunale militare si è progressivamente ridotto negli ultimi anni, al punto che gran parte dei magistrati militari non ha più alcun lavoro da svolgere, come dimostra anche il fatto che, ben il quaranta per cento di loro ricopre incarichi extragiudiziari, contro la media del tre per cento dei magistrati ordinari. A suo parere la questione andrebbe risolta sopprimendo la magistratura militare, anche se ciò richiederebbe forse una modifica costituzionale, immaginando, così come viene proposto dal testo in esame per i giudici onorari, che la provenienza dalla magistratura militare possa costituire un canale privilegiato per la partecipazione al concorso in magistratura, ciò che consentirebbe di utilizzare la competenza professionale di questi magistrati.

Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,40.